

Per gli avvocati l'opportunità della società per azioni

I soci devono essere legali e/o professionisti per almeno due terzi del capitale sociale

Angelo Busani

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (nota come "legge sulla concorrenza") contiene anche la nuova normativa della società tra avvocati (Sta), e cioè la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense, materia finora regolamentata per i professionisti in generale dalla legge 183/2011 (introduttiva nel nostro ordinamento delle Stp, le società tra professionisti) e dal Dlgs 96/2001, la normativa che specificamente regolamentava le società tra avvocati prima della legge sulla concorrenza.

La prima grande differenza tra la società di avvocati del Dlgs 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza attiene alla forma societaria: mentre nel Dlgs 96 si parlava di una società professionale che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa, così come d'altronde è previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle Stp diverse da quelle tra avvocati.

Si apre quindi la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione sulla quale sen-

z'altro rifletteranno i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, adottando la forma societaria, acquisirebbero il beneficio della responsabilità limitata dei soci nonché la possibilità di avvalersi di sistemi di governance diversi (come il sistema monistico di stampo anglosassone o il sistema dualistico di stampo germanico) da quella "tradizionale" caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance, in sostanza, analoghe a quelle adottate dalle rispettive "case-madri", per lo più basate in Inghilterra, Stati Uniti e Germania.

Rimanendo sempre in materia di amministrazione della società, la Sta prevista dalla legge sulla concorrenza presenta una significativa differenza rispetto alle "normali" Stp e pure rispetto alla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell'amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio; nel Dlgs 96/2001, invece, si prevede bensì che l'amministratore sia socio, ma si permette allo statuto di permettere soluzioni diverse.

Un'altra notevole novità della legge sulla concorrenza è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci della società tra avvocati dovranno essere per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; con la conseguenza che il capitale sociale delle società tra avvocati potrà essere aperto alla sottoscrizione di soggetti non avvocati e di soggetti non professionali, ivi compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nella società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 si parla invece solo di soci che abbiano la qualifica di avvocato.

Nelle "normali" Stp la situazione è ancora diversa: si possono anche qui avere soci di capitali, ma con il limite che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pertanto, mentre nelle Stp il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti concerne solamente i diritti di voto, nelle società tra avvocati di cui al ddl Concorrenza il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti attiene oltre che ai diritti di voto anche alla partecipazione al capitale sociale.

COSA CAMBIA I LEGALI



La forma

Mentre nel Dlgs 96 si faceva riferimento a società professionali che avevano la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa, così come d'altronde è già ora previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle società tra professionisti diverse da quelle tra avvocati

L'opportunità. Modello simile alla «partnership» anglosassone

Debutta lo studio in coop

Paola Parigi

Lo studio in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è una assoluta novità nel panorama legale italiano. La forma sociale è stata già sperimentata da altre categorie di professionisti, tra cui gli ingegneri, ma, fino al marzo 2017 nessuno studio legale la aveva adottata nonostante fosse già possibile.

Dall'entrata in vigore del Ddl concorrenza non sussistono più dubbi sulla sua fattibilità né sulla compatibilità con la precedente legislazione forense, poiché il Ddl l'ha abrogata espressamente.

L'associazione professionale e la Sta (Stp tra avvocati), sono state, a lungo, le uniche due forme note per la costituzione di uno studio legale che volesse operare in forma collettiva. Hanno entrambe però alcuni elementi di debolezza, di cui i principali sono la responsabilità illimitata tra i soci (che scoraggia l'inserimento di giovani soci nella compagine), forti limiti alla successione/circolazione delle quote e la sostanziale assenza di qualunque beneficio fiscale rispetto all'esercizio libero professionale individuale.

L'IMPATTO DELLA MUTUALITÀ

La coop, invece, è una società di capitali a responsabilità limitata che ha come cifra distintiva lo scopo mutualistico, ovvero quello di fornire opportunità di lavoro ai propri soci, che viene gestito in formale e sostanziale parità dai soci i quali partecipano tutti in egual misura alla formazione dell'organo sovrano, l'assemblea dei soci. Il modello di

governance scelto nello statuto e nel regolamento può tuttavia prevedere un organismo decisionale ed esecutivo, come un consiglio di amministrazione.

I soci cooperatori intrattengono tra loro un rapporto associativo e con la coop un rapporto di lavoro regolato da un contratto che, per espressa previsione normativa, confermata da una interpretazione dell'agenzia delle Entrate, non può essere che di lavoro autonomo, non vincolato negli orari né nelle modalità di esecuzione. I soci detengono la proprietà della società e volendo, possono finanziarla.

I nuovi soci possono essere ac-

LE REGOLE FISCALI

Le spese

La società cooperativa è un sostituto d'imposta ed è quindi titolare di tutte le spese e di tutti i ricavi dello studio. La società ha una partita Iva/codice fiscale, fattura ai clienti, incassa i compensi e paga le tasse

Gli stipendi

Gli avvocati/soci cooperatori sono remunerati con stipendio in busta paga al netto delle tasse, ma il loro è un reddito da lavoro autonomo. A loro carico resta l'onere di versare i contributi previdenziali alla Cassa forense

PAROLA CHIAVE

Stp

La società tra professionisti (Stp) consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti). In vigore da aprile 2013, è regolamentata dalla legge di Stabilità (legge 183/2011), dalla legge 27/2012 e dal Dm 34/2013. Da ultimo le norme prevedono una disciplina particolare per le società tra avvocati (ammesse le spa e anche, con limiti, i soci di puro capitale)